



Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

Segreteria Sezione Emilia Romagna

Via del Pratello 36, 20144 Bologna tel. 051 2964880 - fax 051 220838

COMUNICATO STAMPA

La mancata approvazione alla Camera del DDL sull'abolizione dei Tribunali e delle Procure per i Minorenni ha posto all'attenzione generale le strutture giudiziarie minorili, il loro funzionamento, il contenuto e il riflesso sociale delle loro decisioni.

La proposta governativa, sostenuta dal Ministro Castelli come primo passo della riforma più generale dell'ordinamento giudiziario, sebbene presentata come evoluzione verso una dovuta unificazione e specializzazione di tutta la materia familiare e minorile, avrebbe in realtà determinato la dispersione della giurisdizione minorile e inciso sulla qualità e sull'efficienza dei suoi interventi.

Il presupposto "culturale" della riforma era palesemente basato su un'immagine caricaturale dei Tribunali per i Minorenni, definiti "ladri di bambini...separati di forza dai loro legittimi genitori" (titolo de "la Padania" 6 novembre).

In realtà ogni intervento minorile deve tendere a realizzare i diritti dei minori riconosciuti dalla Costituzione, dalle norme del Diritto di Famiglia, dalle Convenzioni Internazionali che pongono l'interesse dei minorenni come valore prevalente su ogni altro.

Valore indiscusso sul piano teorico, ma di problematica attuazione allorchè si tratta di individuarlo e valutarlo concretamente, nell'ambito di un procedimento giudiziario.

In particolare i problemi si pongono a proposito della competenza civile del Tribunale per i Minorenni che viene attivata solo nei casi in cui si ipotizza che i genitori siano incapaci di svolgere le loro funzioni oppure che violino i loro doveri, mettendo così a rischio il diritto del loro figlio a crescere disponendo di quel minimo di cure necessario ad ogni bambino.

Sono casi numericamente molto ridotti ed eccezionali, nel quadro generale delle famiglie, anche se di solito molto enfatizzati dai media, che spesso riportano informazioni provenienti da fonti non disinteressate, gli stessi adulti destinatari dei provvedimenti, senza dar conto delle vere ragioni che li hanno motivati.

Per la nostra Costituzione, la famiglia costituisce la "società naturale" più adatta alla crescita dell'individuo; tuttavia non ci si può nascondere che proprio la famiglia possa essere in alcuni casi luogo in cui si sviluppano relazioni mortificanti per i bambini.

La patologia mentale e i molteplici problemi che la accompagnano possono avere radici profonde proprio nella compagine familiare come ben hanno evidenziato studi sociologici e psicologici ormai condivisi da tutta la comunità scientifica.

L'esistenza di famiglie multiproblematiche, maltrattanti e abusanti è fenomeno osservato e deprecato anche dai mezzi di informazione, ogni volta che si verifica un caso eclatante di violenza nelle mura domestiche.

E tuttavia nell'immaginario collettivo l'istinto di difesa dei più piccoli e deboli dalla violenza, anche dei loro stessi genitori, confligge con un altro istintivo bisogno/desiderio di fidarsi della famiglia e che considera la separazione dei figli dai genitori come turbativa di un equilibrio naturale.

Il bilanciamento di queste due fondamentali esigenze (la difesa dei deboli dalle violenze anche familiari e il mantenimento dei legami primari) scritte nella mente di ogni persona, prima ancora che nelle leggi ne nelle convenzioni internazionali, costituisce il nucleo problematico degli interventi del giudice che deve decidere in materia familiare e minorile.

Il tema del **convegno che si terrà a Parma dal 13 al 15 novembre “Genitori, figli e giustizia: autonomia della famiglia e pubblico interesse”** è stato scelto per essere un'occasione di pacata e approfondita riflessione sui presupposti, i contenuti e i limiti della giustizia minorile.

In primo luogo si propone una verifica della immagine sociale della famiglia e delle risorse sociali per la famiglia, che vanno attivate da parte non solo degli Enti pubblici, ma anche della solidarietà sociale privata.

Una efficiente rete di sostegno delle famiglie e dei loro membri più deboli può attuare una proficua opera di prevenzione di ogni intervento giudiziario che deve restare residuale, confinato nelle zone di grave rischio, impermeabili ad altre iniziative.

Su questi argomenti abbiamo chiamato un giornalista, e i rappresentanti politici degli Enti locali, nonché una studiosa di legislazione sociale.

Si esamineranno sotto il profilo sociologico e psicologico, i nuovi modelli di famiglia (monoparentale, ricostituita, di altra cultura) le relazioni personali al loro interno, le esigenze e le modalità di tutela dei soggetti deboli, nelle forme non solo giudiziarie.

La trattazione di questi temi è affidata a una sociologa a due psicologi a uno dei fondatori della AIMMF e a un Pubblico Tutore. organo nuovo di garanzia dei diritti dei minori.

Una parte del convegno è riservata allo studio di aree problematiche che si presentano nelle procedure e che richiedono una riflessione comune e uno scambio di esperienze tra gli operatori della giustizia minorile.

I temi sono quelli dell'ascolto, della rappresentanza e della difesa dei minori nei procedimenti (previsti dalla legge n.77/03 di ratifica della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori), della gestione dei conflitti nelle relazioni familiari, della separazione temporanea o definitiva dei figli dai genitori, della tutela dell'identità originaria delle persone adottate.

I gruppi di studio saranno coordinati da Giudici togati ed onorari dei vari Tribunali.

L'ultimo giorno è dedicato alle garanzie dei diritti dei minori e degli adulti nel processo, sia penale che civile; i relativi problemi saranno affrontati da giudici, da un avvocato e dall'autrice di una ricerca sul ruolo dei difensori dei minori.

Infine ci si interrogherà sul futuro della giustizia minorile che, a prescindere dalla pretesa ormai caduta di eliminare gli uffici giudiziari minorili, richiede aggiustamenti e riforme meditate ed attente alle garanzie di tutte le posizioni coinvolte, in adempimento ai principi del giusto processo contenuti nell'art.111 della Costituzione.

Dare regole chiare e definite al processo civile minorile è da tempo ritenuto necessario dai giudici minorili ed avrebbe già dovuto avvenire, come previsto dalla legge 149/01 i cui termini non sono stati tuttavia rispettati dal Parlamento.

Si tratta di lavorare senza pregiudizi per individuare e attribuire alla giustizia minorile strutture organizzative e strumenti processuali adeguati affinchè le sue decisioni possano essere sempre più efficaci e rispettose dei diritti coinvolti, sia dei genitori che dei figli.

6 novembre 2003